



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno

**Capitolato Speciale di Appalto per il Servizio di Vigilanza e Assistenza scolastica
a.s. 2023/2025**

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.

Il servizio consiste nel fornire assistenza e sorveglianza agli alunni che frequentano l'istituto scolastico statale "E. De Filippo", sito nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, ed in particolare agli alunni della scuola primaria di Orta Loreto, della scuola secondaria di Orta Loreto, della scuola del Plesso San Lorenzo e del Plesso Sant'Egidio Capoluogo nella fase di entrata ed uscita da scuola.

Art. 2 - Durata dell'appalto.

Il contratto di appalto avrà la durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il servizio sarà svolto da settembre a maggio, salvo sospensioni e interruzioni delle attività didattiche indicate nel calendario scolastico.

Ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Codice, considerato che le prestazioni da rendere sono caratterizzate da attività che contribuiscono a garantire la sicurezza pubblica si rende necessaria l'esecuzione di urgenza del contratto.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

L'importo del presente appalto è quantificato in euro 26.000,00 (per n. 3 anni) oltre iva al 5%.

Articolo 4– Prestazioni fondamentali

il servizio dovrà essere reso con le modalità

di seguito indicate:

1. stazionare davanti alle scuole sopra descritte durante gli orari di entrata ed uscita degli alunni;
2. accompagnare i bambini nella fase di attraversamento delle strade, dopo essersi bene accertati che i veicoli in transito si siano arrestati e senza procedere ad alcuna forma di intimazione nei confronti dei veicoli;
3. a seguito di particolari segnalazioni sorvegliare gli alunni nel percorso casa- scuola e viceversa;
4. il servizio si articola su prestazioni giornaliere (dal lunedì al venerdì) che andranno a coprire esclusivamente gli orari di entrata e di uscita dalle scuole, che saranno successivamente comunicati dal personale scolastico, per un totale giornaliero di n. 2 ore al giorno (1 ora per l'ingresso ed 1 ora per l'uscita);
5. il servizio dovrà essere garantito da n. 4 unità, ognuna delle quali sarà impegnata innanzi ad un

Plesso scolastico diverso e dotata di pettorina di riconoscimento consegnata dalla ditta aggiudicatrice per agevolare l'individuazione in caso di necessità da parte degli alunni o del personale scolastico.

6. Gli addetti al servizio saranno dotati di un tesserino di riconoscimento che dovrà essere tenuto sempre in mostra durante il servizio rendendo agevole ed immediata la loro visibilità/ riconoscibilità.

Il servizio sarà svolto sotto il controllo della polizia locale, che potrà adottare eventuali provvedimenti per migliorare il servizio stesso, demandando tutti gli adempimenti consequenziali al Responsabile dell'Area Affari Generali ed al Responsabile della Polizia Locale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Il personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

Controlli sul servizio.

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. In particolare, potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari stabiliti, nonché della presenza di pettorine e tesserini identificativi.

Art. 5 - Osservanza delle norme in materia di lavoro.

Il prestatore del servizio si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari. Si obbliga inoltre a presentare su richiesta copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Il prestatore del servizio è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 626/94, coordinato con il D. Lgs. n. 242/96).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro determina, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

È fatto obbligo al prestatore del servizio, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari alla prevenzione di infortuni che potessero occorrere sia al personale di servizio che agli utenti. L'appaltatore è quindi obbligato a redigere e a far rispettare il piano per la sicurezza fisica dei propri dipendenti quale datore di lavoro ai sensi della Legge 626/1994.

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione all'appalto, è ad esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendo sempre esclusa la responsabilità dell'Amministrazione.

Art. 6- Garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36 del 2023, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo

periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il deposito cauzionale dovrà essere versato entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e resterà vincolato fino al termine del rapporto contrattuale e, comunque, fino a che non sia stata definita ogni controversia eventualmente in atto.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

l'esecutore del contratto è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale. Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione per un massimale di euro 500.000,00.

Detta polizza deve essere presentata entro 10 giorni prima della consegna del servizio.

Art. 7 – Responsabilità civile verso terzi – assicurazioni

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione all'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione, agli utenti del servizio, a prestatori di lavoro, (RCO), a terzi (RCT) e a cose del Comune e/o di terzi nell'ambito dell'esecuzione del servizio inclusi i danni da intossicazione alimentare per un massimale non inferiore a 5.000.000,00. In alternativa la ditta potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche suindicate e produrre un'appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto dell'appalto. La polizza RCT/RCO già attivata non dovrà prevedere limiti al numero dei sinistri indennizzabili. L'esistenza delle polizze di cui ai commi precedenti non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo la stessa lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della stipula del contratto o comunque prima dell'esercizio dell'attività.

Art. 8 – Divieto di cessione e subappalto

E' fatto assoluto divieto all'impresa di cedere in tutto o in parte il servizio pena la risoluzione immediata del contratto e del rimborso di tutte le spese e dei danni che derivassero al Comune per la risoluzione stessa.

Art. 9 – Penalità e Sanzioni

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le fattispecie che possono dar luogo a penalità sono:

1. interruzione del servizio;
2. ritardi nello svolgimento del servizio;
3. comportamento scorretto, sconveniente o lesivo nei confronti degli utenti.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Nel caso in cui gli inadempimenti ed i ritardi per cause imputabili all'appaltatore eccedano il numero di cinque nell'anno scolastico, il Comune si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto sospendendo inoltre i pagamenti e procedendo alle richieste di danni all'appaltatore medesimo.

Art. 10– Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli e dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, è facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano le seguenti inadempienze da parte dell'appaltatore:

- mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- applicazione di cinque gravi penalità di cui al precedente articolo inosservanza grave e/o reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali e previsti nel presente capitolato;
- sospensione, abbandono o interruzione senza giusta causa del servizio;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato o non iscritto agli istituti previdenziali ed antinfortunistici ai sensi delle norme vigenti;
- cessione anche parziale del servizio;
- subappalto;
- accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio;
- intervenuta inidoneità dell'appaltatore o sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 11 - Corrispettivo

Il prezzo di aggiudicazione deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato e non potrà variare in aumento per tutta la durata del contratto.

Il presente appalto si intende fatto a corpo; pertanto, l'importo di aggiudicazione verrà diviso in parti uguali per numero 10 mesi per ciascun anno, pari alla durata del presente contratto, salvo eventuali chiusure e sospensioni delle attività didattiche.

L'importo mensile verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture mensili intestate al Comune di Sant'Egidio del Monte Albino.

Dall'ammontare del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità determinate ai sensi del presente capitolato.

Art. 12– Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore garantisce la tracciabilità di tutti i flussi finanziari dell'appalto utilizzando un conto corrente dedicato e assicurando il rispetto della normativa in materia.

Egli dichiara al Comune il codice *IBAN* del conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti abilitati a operarvi.

Se l'appaltatore ha notizia, nell'ambito dell'appalto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità, è tenuto all'immediata risoluzione del corrispondente contratto e alla tempestiva comunicazione del fatto al Comune e alla Prefettura competente per territorio.

Art. 13– Controversie e Foro competente

Tutte le controversie e le divergenze che dovessero insorgere tra il Comune e la Ditta circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali sono di competenza del Foro di Nocera Inferiore.

Art. 14 - Spese del contratto

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese contrattuali, di registrazione e comunque inerenti e conseguenti al presente capitolato e al successivo contratto di servizio, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi alla Ditta saranno oggetto di trattamento informatico o cartaceo da parte del Comune appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation), per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 16– Codice di Comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino al seguente link: <http://santegidio.openacta.it/index.php?action=index&p=302> .

Art. 17 – Rinvio a normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.